

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXCVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	2299
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2299
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
DE' COCCI ed altri: Provvedimento a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie. (2705)	2300
PRESIDENTE	2300, 2301
PETRILLI, <i>Relatore</i>	2300, 2301
CHIOSTERGI	2301
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2301
WALTER	2301
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane. (2873)	2303
PRESIDENTE	2303, 2304, 2305, 2306, 2307
ARCAINI, <i>Relatore</i>	2303, 2304, 2305, 2306, 2307
BARBINA	2303, 2305
FORESI	2304, 2305
CHIOSTERGI	2304, 2305, 2306, 2307
GOSTA	2306

La seduta comincia alle 11,30.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, l'onorevole Foresi sostituisce, nella seduta odierna, l'onorevole Pecoraro.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al suo primo punto, reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 3060, 3061, 3062, 3063, 3082, esaminati nella precedente seduta del 4 febbraio 1953.

Indico la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1304, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 (3060):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	25
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1291, emanato ai sensi dell'articolo 42 del

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1953

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 4.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 (3061):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	27
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1336, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 220.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 (3062):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	27
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dell'articolo 18 nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti (3063).

Presenti	34
Votanti	28
Astenuti	6
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706, e 28 giugno 1952, n. 894, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52 (3082):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	30
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Chiaramello, Chini Coccoli Irene, Chiostergi, Cifaldi, Costa, De Martino Alberto, De Palma, Ferreri, Foresi, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Massola, Pesenti, Petrilli, Pieraccini, Ricci Giuseppe, Saggin, Scarpa, Scoca, Tosi, Troisi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter, Zagari.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 3063):

Amendola Giorgio, Chini Coccoli Irene, Massola, Pesenti, Scarpa, Walter.

Discussione della proposta di legge De' Cocci ed altri: Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ed ordinarie. (2705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci, Troisi, Marotta, Roselli, Amadeo: Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ed ordinarie.

Prego il relatore onorevole Petrilli, di svolgere la sua relazione.

PETRILLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di adeguare le disposizioni relative ai mutilati ed agli invalidi per causa di servizio a quei principi che già sono stati accolti dalla legislazione relativa alle pensioni di guerra. Non già di farle corrispondere in un senso strettamente meccanico, perché c'è sempre una differenza fra le pensioni di guerra e quelle degli invalidi e mutilati per servizio; ma poiché sia per quelle di guerra che per quelle privilegiate ordinarie, l'attribuzione della pensione non è mai definitiva in quanto ci sono delle assegnazioni periodiche che sono rivedibili dopo un certo periodo di tempo, la legislazione vigente è fatta in modo che, quando scade il primo periodo di assegno, per poter compiere gli accertamenti e vedere se l'invalidità sia diminuita o si sia aggravata, passa del tempo e il pensionato durante questo tempo si trova allo sbaraglio, senza poter fruire né del primo né del secondo assegno.

Qui si danno pertanto delle disposizioni molto semplici per la saldatura dei due periodi, facendo in modo che nell'intervallo, scaduto il primo periodo di tempo, sia percepito il primo assegno. Naturalmente ci potrà essere la conseguenza che se la revisione stabilirà che il pensionato è completamente guarito si dovrà risolvere il problema delle somme che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1953

saranno state corrisposte durante il periodo di accertamento. Orbene, il disegno di legge dice che queste somme non si recupereranno. È questo un principio, in quanto si afferma che vi è una causa apparente: vi è cioè la presunzione che perduri il requisito.

Ove invece ci fosse una differenza, questa verrebbe gradualmente imputata nel periodo successivo. Così pure il periodo di accertamento, che oggi è di quattro mesi prima della scadenza dell'assegno, si propone qui che venga portato a sei mesi, perché si possa avere un margine più largo. Ciò è stato disposto soprattutto per i militari. Si pensi infatti ad una caduta da aeroplano o ai vari incidenti che possono sorgere durante le manovre. L'Amministrazione aveva eccepito che l'articolo 1, il quale dispone appunto una elevazione dai quattro mesi a sei, non era necessario, perché già con interpretazioni acquisite dalle disposizioni in vigore si poteva arrivare alla medesima conclusione. Ritengo invece sia opportuno chiarire la questione, essendoci stata qualche perplessità. In realtà l'Amministrazione non ha, d'altronde, motivi sostanziali per opporsi alla proposta di legge in esame.

Questa, ripeto, ha uno scopo puramente tecnico e quindi non importa neppure delle spese. Se vi è qualche ombra di preoccupazione di tal genere essa è largamente assorbita da quelli che sono i normali stanziamenti di bilancio. Il parere del relatore è quindi che la proposta di legge debba essere accolta dalla Commissione, così come essa è stata formulata nei sette articoli che la compongono.

Comunico infine che la V Commissione permanente (Difesa) ha deliberato di esprimere parere favorevole al provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Io volevo fare una dichiarazione, che però ora ritengo superflua, visto che il relatore è favorevole: vorrei però sapere se è favorevole anche il Governo.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole, salvo qualche emendamento che mi riservo, se del caso, di presentare.

PETRILLI, Relatore. Debbo far considerare che anche l'aspetto morale della proposta di legge deve essere valutato. Non portiamo emendamenti che rimpicciolirebbero il riconoscimento che fa il Parlamento nei confronti di questa categoria veramente degna di considerazione e che sino a pochi anni or sono era completamente dimenticata dalla legislazione

italiana. Debbo rivendicare a mio onore, a questo riguardo, che quando ero Sottosegretario di Stato per il tesoro si ebbe proprio allora, nel 1947, l'adozione dei primi provvedimenti a favore degli invalidi e mutilati per servizio, a beneficio dei quali non era stato emanato sino ad allora alcun provvedimento di legge. Era una situazione veramente mortificante. Desidererei quindi pregare il rappresentante del Governo di voler lasciar chiuso il suo fascicolo degli emendamenti.

CHIOSTERGI. Poiché anch'io sono rappresentatore d'una modesta proposta di legge a favore degli invalidi e dei mutilati per servizio, la quale non porta neanche essa aggravii finanziari per lo Stato, desidererei che essa fosse discussa al più presto possibile.

PRESIDENTE. Sarà tenuta presente questa sua richiesta, onorevole Chiostergi.

WALTER. Sono d'accordo con la proposta presentata a favore degli invalidi e dei mutilati per servizio. Direi anzi che i provvedimenti non sono ancora del tutto adeguati. Una lacuna è rappresentata dalla circostanza che ad esempio può presentarsi quale è quella di un ex militare il quale da una categoria inferiore, poniamo l'8^a, sia successivamente assegnato ad una superiore, poniamo la 5^a. In tal caso accadrà che il più favorevole pagamento non verrà effettuato dal giorno della scadenza dell'assegno, bensì dal giorno della nuova visita che assegna alla categoria 5^a. Sarebbe giusto invece che l'interessato non avesse, tale ritardo — delle volte passa anche un anno — nel godimento del maggior beneficio.

Desidero inoltre far presente che quando dal Comitato di liquidazione viene approvata una relazione, si lamenta certe volte il trascorrere di un anno e talvolta addirittura di un anno e mezzo prima che la Corte dei conti operi la relativa registrazione: un anno, un anno e mezzo per controllare una somma! Ciò è motivo indubbiamente di esasperazione per gli interessati. Vorrei pertanto raccomandare alla Commissione di sollecitare questo iter, attraverso la sezione speciale della Corte dei conti per le pensioni di guerra.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Dichiaro di non insistere negli emendamenti che avevo in animo di presentare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1953

ART. 1.

Il termine per gli accertamenti sanitari riguardanti i militari invalidi provvisti di assegno privilegiato ordinario rinnovabile di cui all'articolo 9, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, è portato a 6 mesi prima della scadenza dell'assegno.

(È approvato).

ART. 2.

Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili, non sia ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le Amministrazioni centrali competenti dovranno prorogare gli assegni stessi fino ad un anno, in base agli atti della relativa liquidazione.

Nei casi di riduzione di categoria le somme corrisposte per proroga saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione limitatamente però all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria; nel caso che non venga accordato assegno o pensione, le somme predette saranno abbuonate.

È abrogato l'articolo 11 della legge 4 maggio 1951, n. 306.

(È approvato).

ART. 3.

Qualora l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga, di cui all'articolo precedente, se tale termine sia più favorevole, l'assegno, la pensione o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

La domanda non sarà ammessa decorsi 10 anni dalla scadenza dei termini predetti.

Le competenti Commissioni mediche sono tenute a comunicare alle singole Amministrazioni centrali interessate i nominativi degli invalidi da esse amministrati che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dall'invito, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.

(È approvato).

ART. 4.

In deroga alle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, la somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e fruenti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati si da essere ascrivibili, ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.

(È approvato).

ART. 5.

I superinvalidi di cui al precedente articolo 4 che nel biennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge furono riconosciuti migliorati ed ascritti ad una categoria inferiore alla prima, conserveranno immutato il trattamento economico precedente per un biennio, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dell'assegno della maggiore categoria, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza di detto biennio ove venga riconfermata l'ascrivibilità alla categoria inferiore.

(È approvato).

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, è così modificato: « Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera di ricovero ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, od a carico di altre Amministrazioni statali, gli assegni di cui ai predetti articoli 2, 5 e 6 sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese sostenute presso i singoli Istituti di ricovero — dall'Ente assistenziale previsto dall'articolo 2 della citata legge 4 novembre 1951, n. 1287, o dall'Amministrazione statale che se ne è assunta l'onere — ed alle condizioni di famiglia dell'invalido.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1953

Tali ritenute vanno a favore del suddetto Ente, ad incremento del fondo per l'assistenza dei mutilati ed invalidi per servizio.

Non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero stesso non è a totale carico dell'Amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento ».

(È approvato).

ART. 7.

Per ottenere la proroga di cui al precedente articolo 2 od il trattamento previsto dal precedente articolo 5, nei casi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati devono presentare domanda all'Amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane. (2873).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.

Nella precedente seduta di mercoledì 4 febbraio avevamo esaminato il provvedimento fino all'articolo 12.

Passiamo ora all'articolo 13:

« I primi tre commi dell'articolo 20 sono sostituiti dai seguenti:

« Le « Casse » devono destinare almeno la metà degli utili netti annuali alla formazione ed all'incremento della riserva ordinaria; con la rimanenza esse potranno distribuire utili ai soci purché in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'utile netto eventualmente ancora residuale sarà destinato alla formazione ed all'incremento di una riserva straordinaria.

La riserva straordinaria può essere anche utilizzata, con l'autorizzazione degli Organi di vigilanza, per l'acquisto di terreni, di macchine ed utensili ad uso agrario, da con-

ferirsi in affitto ai soci riuniti in cooperativa.

Le « Casse » debbono tenere costantemente investito in titoli di cui all'articolo 17, lettera b), valutati al valore corrente, almeno il 10 per cento dell'ammontare dei depositi ricevuti se costituite sotto forma di società cooperativa a responsabilità illimitata, ed almeno il 20 per cento dei detti depositi se costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata.

I titoli costituiti ai sensi del comma precedente devono essere depositati a custodia in amministrazione presso uno degli enti indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente. Tali depositi sono gratuiti ed il loro adeguamento deve avvenire trimestralmente ».

ARCAINI, *Relatore*. L'articolo 13 modifica l'articolo 20 del testo unico. Sul merito ho avuto già occasione di esprimermi favorevolmente in sede di discussione generale. Qui si regolamentano le possibilità delle Casse rurali in ordine al riparto degli utili delle loro gestioni e si regola altresì il modo con il quale le Casse rurali devono amministrare i fondi loro affidati, nel senso di vincolarne una parte. Opportunamente si dispone diversamente per le Casse rurali a responsabilità limitata da quelle a responsabilità illimitata.

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 13 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14:

« Nel secondo comma dell'articolo 21 l'espressione: « ad operare » è sostituita con la seguente: « in casi eccezionali ad operare o ad aprire suoi sportelli ».

BARBINA. L'articolo 14 modifica l'articolo 21 del testo unico. Qui vi è una limitazione ed un allargamento. Proporrei di lasciare intatto l'articolo 21 oppure aggiungere allo stesso: « ed in caso eccezionale aprire degli sportelli ».

ARCAINI, *Relatore*. Sono favorevole alla soppressione dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 14 proposta dal relatore.

(È approvata).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1953

Passiamo all'articolo 15:

« All'articolo 28 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari in relazione alle funzioni che esercita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1949, n. 492, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

È autorizzata la concessione per 5 anni di un contributo annuo in misura non superiore a lire 25 milioni a favore dell'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari allo scopo di incoraggiare l'esercizio del credito nell'interesse delle piccole aziende agricole ed artigiane.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà stabilito l'anno finanziario dal quale avrà inizio la concessione del contributo di cui sopra, allo scopo di assicurare il finanziamento dell'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari e favorire il credito alle piccole aziende agricole ed artigiane nell'interesse dell'economia del Paese.

Con analoghi decreti del Presidente della Repubblica sarà fissata anno per anno, previa osservanza del disposto di cui al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, la misura del contributo in rapporto alle esigenze finanziarie dell'Ente e ai risultati dell'attività intesa al raggiungimento delle precitate finalità pubbliche ».

ARCAINI, *Relatore*. A questo articolo, riguardante l'Ente nazionale delle casse rurali artigiane ed Enti ausiliari, ho proposto un emendamento soppressivo delle parole che vogliono indicare lo scopo per cui il contributo annuo sarebbe dato. Nel testo della legge è detto che il contributo è dato allo scopo di incoraggiare l'esercizio del credito nell'interesse delle piccole aziende agricole e artigiane, mentre sappiamo che la finalità dell'Ente delle casse rurali è quella di assistere, di controllare le casse rurali, e non — genericamente — di incoraggiare le piccole aziende agricole ed artigiane. D'altra parte, è superfluo richiamare il fine dell'Ente che è già indicato nella legge istitutiva. Pertanto, chiederei la soppressione al secondo comma delle parole: « allo scopo di incoraggiare l'esercizio del credito nell'interesse delle aziende agricole ed artigiane ».

FORESI. Mi associo a quanto ha proposto il relatore onorevole Arcaini circa la soppressione di questa parte del secondo comma del-

l'articolo 15, perché io insisto che l'Ente nazionale delle casse rurali deve essere considerato esclusivamente come ente di assistenza tecnica e di revisione, distinto da quello di vigilanza che opera in ben altro senso giacché l'organo di vigilanza è l'ispettorato del credito. Per quanto riguarda il contributo, io so che in questa Commissione se ne è parlato altre volte per erogazioni straordinarie fatte dal Tesoro a favore dell'Ente casse rurali. Desidero assicurare gli onorevoli colleghi che esso è tutto devoluto ai fini che si prefigge l'articolo in esame, perché serve alla creazione di nuove Casse rurali o per mantenere in vita 20 enti di zona. Pertanto, io che sono contrario alle erogazioni fatte a stillicidio, dico che tale erogazione è ben data, sia pure essendo insufficiente, perché in effetti non sono sufficienti i 25 milioni per mantenere 20 enti e Casse rurali. Si dovrebbero dare almeno 40 milioni di lire.

ARCAINI, *Relatore*. Sono contrario ad aumentare il contributo ad oltre 25 milioni; occorrerebbe fra l'altro l'adesione del Ministro del tesoro. Nell'articolo si dice che il Ministro stesso si riserva di esaminare i bilanci dell'Ente casse rurali per stabilire di volta in volta se la cifra debba raggiungere il massimo di 25 milioni. Se attraverso l'ulteriore sviluppo delle Casse rurali si dovesse manifestare la necessità di aumentare l'erogazione, si potrà provvedere.

CHIOSTERGI. Non sono completamente d'accordo con il relatore e sono piuttosto d'accordo con l'onorevole Foresi. Perché stabilire il limite massimo a 25 milioni quando sappiamo che sono insufficienti e si prevede soltanto la possibilità di ridurli, se non funzionano soprattutto gli enti di zona? Sappiamo però che questi non possono funzionare bene perché 25 milioni di lire sono insufficienti. E allora saremmo costretti a fare una nuova legge per modificare il presente articolo 15. Invece, se si sopprimesse l'indicazione del limite massimo, non vi sarebbe bisogno di una nuova legge allorquando il Tesoro si sarà convinto che bisogna dare almeno 40 milioni di lire.

PRESIDENTE. Non può il Parlamento lasciare una cambiale in bianco al Governo. Bisogna stabilire un limite: sia esso di 20 o di 25 milioni, ma bisogna pure stabilirlo.

ARCAINI, *Relatore*. Riconosco che l'onorevole Foresi ha spezzato una lancia per aumentare il contributo statale, ma credo che compiamo il nostro dovere esprimendo parere favorevole al mantenimento del limite di 25 milioni di lire.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1953

CHIOSTERGI. Mi limiterò ad astenermi dal voto per questo articolo.

FORESI. Anch'io dichiaro di astenermi dal voto, non tanto perché la mia proposta non è stata accolta, ma per ovvie ragioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento Arcaini: e cioè al secondo comma sopprimere le parole: « allo scopo di incoraggiare l'esercizio del credito nell'interesse delle piccole aziende agricole ed artigiane ».

(È approvato).

A questo articolo vi è anche un emendamento dell'onorevole Pesenti inteso a sopprimere il secondo comma.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pertanto l'articolo 15 (che ora diventa 14), con l'emendamento dianzi approvato, viene ad essere così formulato:

« All'articolo 28 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari in relazione alle funzioni che esercita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1949, n. 492, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

È autorizzata la concessione per 5 anni di un contributo annuo in misura non superiore a lire 25 milioni a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà stabilito l'anno finanziario dal quale avrà inizio la concessione del contributo di cui sopra, allo scopo di assicurare il finanziamento dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari e favorire il credito alle piccole aziende agricole ed artigiane nell'interesse dell'economia del Paese.

Con analoghi decreti del Presidente della Repubblica sarà fissata anno per anno, previa osservanza del disposto di cui al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, la misura del contributo in rapporto alle esigenze finanziarie dell'Ente e ai risultati dell'attività intesa al raggiungimento delle precitate finalità pubbliche ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16 (ora diventato 15):

Nell'articolo 29 sono sopresse le seguenti parole: « per mezzo dei sindaci di nomina governativa, di cui all'articolo 13 », e sostituita la indicazione « articolo 11, n. 2 », con « articolo 11, ultimo comma ».

Non essendo stati proposti emendamenti, lo pongo in votazione nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17 (che ora diventa 16):

« All'articolo 30 è aggiunto il seguente comma:

« Esse, invece, anche se si trovano in stato di liquidazione, non possono essere incorporate da aziende di credito di diversa natura, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli Organi di vigilanza ».

ARCAINI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, ho già proposto la soppressione di questo articolo.

BARBINA. Non sono d'accordo; a me sembra invece che questa sia una norma importantissima! Perché togliere tale difesa alle Casse rurali, che possono essere senz'altro incorporate dalle banche? Sappiamo benissimo qual'è l'azione che le banche possono fare per assorbire le Casse rurali. Invece, con tale norma, esse possono essere assorbite soltanto in casi particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli organi di vigilanza. Senza questa norma di difesa, le Casse rurali sono destinate a scomparire e sono poste alla mercé delle banche.

CHIOSTERGI. Anche in questa occasione non sono d'accordo con il relatore onorevole Arcaini, perché è proprio indispensabile difendere il capitale delle Casse rurali affinché non sparisca assorbito da istituti di credito di altro genere. Non vedo perché si debba ritenere inutile questo articolo. Per me, è utilissimo.

FORESI. Per la sensibilità tecnica e sociale che riconosco al collega onorevole Arcaini, vorrei scongiurarlo di ritirare il suo emendamento. Egli mi insegna che avevamo, nel 1922-23, 3.000 Casse rurali in Italia. Molte sono scomparse a causa della dabbenaggine degli amministratori; altre sono scomparse a causa delle faziosità politiche dell'epoca; ma altre ancora sono scomparse perché alcune banche le hanno assorbite. Potrei citare a titolo di onore, e lo cito, il Credito Romagnolo, il quale, con mezzi non sempre molti chiari o

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1953

acclarati, ha fagocitato qualcosa come 14 o 15 Casse rurali dell'Emilia e della Romagna. E non parlo di altre banche che portano anche il nome di santi! Noi ieri abbiamo approvato l'allargamento del campo di azione delle Casse rurali, non solo con le banche di diritto pubblico, ma anche con quelle di interesse nazionale. Io vi dico che se il Governo, dopo aver sentito l'ispettorato del credito e il Comitato interministeriale, non avesse fatto tale articolo, lo avrei proposto io, perché so che uno dei più grandi pericoli è questo. Non voglio mettere in dubbio l'onestà dei funzionari delle Casse rurali, ma può darsi benissimo che, di fronte alle proposte di banche o a proposte che possono essere fatte in sedi non molto chiare, succeda quel che è già successo.

Forse il collega onorevole Arcaini non sa che ciò è accaduto, ma, se questo non è accaduto nella sua zona, è accaduto però in altre zone. Quindi, prego l'onorevole relatore di ritirare il suo emendamento.

ARCAINI, *Relatore*. Sostanzialmente, coloro che sostengono l'articolo lo fanno perché temono (e forse hanno qualche caso a citare a sostegno della loro tesi) che le banche mirino a fagocitare, a mangiar vive le Casse rurali.

COSTA. Invece, le mangiano morte!

ARCAINI, *Relatore*. Poiché l'assorbimento delle Casse rurali, così come di ogni altro istituto di credito, è sempre condizionato all'approvazione degli organi di vigilanza, i quali constatano prima le esigenze di fatto che determinano questi provvedimenti eccezionali, mi pare sia superfluo sancire nel disegno di legge che le Casse rurali non devono e non possono essere assorbite da istituti bancari. L'assorbimento è sempre condizionato a situazioni eccezionali, di particolare emergenza, oppure ad un indirizzo dell'organo di vigilanza.

Tuttavia, non voglio insistere nel mio emendamento e mi arrendo più che all'argomento del collega onorevole Barbina, alla garbatezza degli argomenti del nostro Vicepresidente della Camera onorevole Chiostergi.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 17 nel testo che torno a leggere:

All'articolo 30 è aggiunto il seguente comma:

«Esse, invece, anche se si trovano in stato di liquidazione, non possono essere incorporate da aziende di credito di diversa natura, salvo casi particolari nell'interesse dei cre-

ditori e dietro autorizzazione degli Organi di vigilanza».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18 (che diventa 17):

L'articolo 49 è sostituito dal seguente:
«Le «Casse» devono, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uniformare i rispettivi statuti sociali alle disposizioni della legge medesima.

La deliberazione dell'assemblea dei soci diretta ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto delle «Casse» alle disposizioni del Codice civile e della legge modificativa di che al comma precedente, sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; per la validità di questa deliberazione non occorre l'intervento del notaio».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19 (ora 18):

«Gli articoli 48 e 50 sono abrogati».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20 (che diventa 19):

Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre due anni dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni di coordinamento della legge stessa con le altre leggi vigenti, adeguando le sanzioni pecuniarie previste dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, al mutato valore della moneta e riunendo in un nuovo testo unico tutte le norme che regolano la materia.

Il collega onorevole Mannironi ha presentato il seguente emendamento: sopprimere le parole: «adeguando le sanzioni pecuniarie previste dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, al mutato valore della moneta». Faccio presente che il collega onorevole Mannironi non è presente.

CHIOSTERGI. Faccio mio l'emendamento. Mantenere le sanzioni pecuniarie così come sono previste dall'antica legge, vuol dire, con l'attuale valore della moneta, non avere nessuna sanzione pecuniaria. Quindi l'emendamento dell'onorevole Mannironi, tendente ad adeguare le cifre al valore attuale della moneta, mi sembra giustissimo.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1953

PRESIDENTE. Al contrario, l'onorevole Mannironi vuol sopprimere le parole che riguardano le sanzioni pecuniarie.

CHIOSTERGI. Allora ritiro quanto ho detto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mannironi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

ARCAINI, *Relatore*. Come si è fatto in precedenti, analoghe occasioni, propongo di affidare al Presidente onorevole Scoca l'incarico di procedere al coordinamento degli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Data l'ora tarda e considerato che la Camera tiene oggi seduta alle 15, propongo che i disegni di legge n. 2705 e 2873, testé esaminati, siano votati a scrutinio segreto nella prossima seduta di mercoledì 11 febbraio.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,30.